

Via libera dalla commissione ll.pp. del senato al testo che riforma la Merloni

Unione bocchia codice appalti

L'opposizione: eliminati molti vincoli della 109

DI SABRINA LA STELLA

Il nuovo codice degli appalti è pronto a raggiungere Montecitorio, dopo il sì della commissione lavori pubblici del senato, ieri, ma l'opposizione ha già fatto sapere che lo boccerà. Il testo, secondo l'Unione, approfitterebbe eccessivamente della delega comunitaria, stravolgendo la Merloni almeno sotto due aspetti. Con il nuovo decreto legislativo sarebbe superata la separazione tra appalto su progetto e su esecuzione (su cui hanno sparato anche le categorie rappresentative di architetti, ingegneri, oltre che Anci, Upi e Oice). E il testo aprirebbe le porte alla trattativa privata tra stazione appaltante e appaltatore. La commissione lavori pubblici del senato, intanto, ha dato disco verde, sia pure con alcune osservazioni, al testo De Lise di 257 articoli e 22 allegati, che rivede la materia degli appalti pubblici, che ricadeva fino a oggi nel quadro normativo della legge Merloni (legge n. 109/1994), ed era ferma al collegato della Finanziaria del 2002 (legge n. 166/02) sulle «Disposizioni in materia di infra-

strutture e trasporti».

Incassato questo primo parere favorevole, il testo dovrà passare in commissione alla camera, per essere poi approvato in consiglio dei ministri. Lo schema di decreto legislativo portato sul tavolo delle due commissioni competenti risponde alla necessità di recepire le direttive dell'Unione europea sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi (n. 2004/17/Ce e n. 2004/18/Ce). Termine di scadenza fissato, il 31 gennaio 2006. A cui il parlamento italiano ha risposto con l'articolo 25 (legge n. 62/05), che delegava al governo la disciplina del settore, attraverso più decreti legislativi, «entro 18 mesi dall'entrata in vigore della stessa».

Ma quali erano i confini entro i quali il governo si poteva spingere nel dettare la nuova disciplina? Secondo l'articolo 25 rientrano nella delega la compilazione di un unico testo normativo in materia di procedure d'appalto; la semplificazione delle procedure d'affidamento, che non costituiscono diretta applicazione della normativa

comunitaria. Ciò rispettando il criterio di flessibilità degli strumenti giuridici e di contenimento dei tempi. E ancora, il conferimento della vigilanza sui lavori pubblici (servizi, forniture, settori speciali) all'Autorità per la vigilanza competente. Infine, il nuovo testo deve provvedere all'adeguamento dell'Italia alla sentenza della Corte di giustizia (C. 147/02) sui criteri di aggiudicazione degli appalti.

Molte sono le criticità riscontrate dall'opposizione in senato: l'Unione ha fatto pesare le sue critiche al codice degli appalti, eccependo l'incompetenza del governo «ad azzerare praticamente la legge quadro del settore», hanno spiegato i senatori Anna Donati (Verdi), Paolo Brutti (Ds), Tino Jannuzzi (Dl) e Giuseppe Scalera (Dl).

La critica del metodo si allarga anche al mancato rispetto della competenza regionale: «Il titolo V della Costituzione», hanno spiegato, «riconosce sulla materia la competenza concorrente stato e regioni. Di fatto, il governo ha compilato il testo, relegando le istituzioni regionali al ruolo di semplice consultazione». (riproduzione riservata)

I no dell'Unione al Codice appalti

A) Nel metodo

- 1) il codice va approvato con procedimento ordinario dal parlamento
- 2) il codice è materia di competenza concorrente stato-regioni (titolo V Cost.)

Nel merito:

- 1) L'eccesso di delega: le materie fuori delega sono: programmazione lavori pubblici; rapporti tra soggetti appaltatori; progettazione lavori, servizi e forniture, pubblicità di atti del procedimento; sito informatico dei contratti pubblici; requisiti e qualifiche degli operatori; procedure di affidamento dei contratti quota subappaltabile dei lavori (art. 118)
- 2) L'apertura di un varco alla confusione tra ditta appaltatrice ed esecutrice del progetto
- 3) Apertura alla trattativa privata tra stazione appaltante e appaltatore

